MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.

PARTE SPECIALE B
Societari e Market Abuse

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

INDICE

1. Premessa **3**

2. Le fattispecie di reato nella gestione societaria **3**

2.1 I reati presupposto **3**

3. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01 **13**

4. Sistema dei controlli **14**

4.1 Premessa **14**

4.2 Principi di comportamento **14**

4.3 Protocolli di controllo **15**

La presente Sezione costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. si è dotata al fine di soddisfare le esigenze preventive di cui al D. Lgs. 231/01.

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella parte generale del medesimo, sono chiamati all'osservanza dei principi e delle linee di condotta di seguito indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione in concreto esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto.

1. Premessa

L'art. 25-ter del D. Lgs. 231/01 prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la Società.

2. Le fattispecie di reato nella gestione societaria

2.1 I reati presupposto

REATI SOCIETARI
Di seguito si riporta il testo degli articoli del codice civile ed una breve descrizione delle fattispecie di reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della Società in relazione ai reati societari.

False comunicazioni sociali (articolo 2621[1] e 2621-bis[2] del codice civile)

1. [1] La Legge 27 maggio 2015, n. 69, rubricata "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" prevede che: "in relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie": per il delitto di "false comunicazioni sociali" previsto dall'articolo 2621 c.c. si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote, ovvero da euro 51.600 a euro 619.600. Oltre ad essere variata la sanzione pecuniaria (prima da 200 a 300 quote), la legge in commento ha ampiamente modificato l'art. 2621 in esame (riferito alle società non quotate), che torna ad assumere la natura di delitto e non più contravvenzionale: è dunque punito come delitto con pene detentive (da uno a cinque anni di reclusione). Inoltre, rispetto al testo previgente, vengono eliminate le soglie di non punibilità: nella sua precedente versione infatti, l'articolo in esame prevedeva l'esclusione della punibilità qualora le falsità o le omissioni non alterassero in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; se le falsità o le omissioni determinavano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all' 1% o se il fatto era conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differivano in misura non superiore al 10% da quella corretta.
2. [2] La Legge 27 maggio 2015, n. 69, rubricata "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" prevede la punibilità del delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621-bis c.c. con sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, ovvero da euro 25.800 a euro 309.800. Si tratta del nuovo articolo, rubricato "Fatti di lieve entità", il quale prevede, per le società non quotate, l'applicazione di pene ridotte (da sei mesi a tre anni di reclusione) se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sopra citato sono "di lieve entità", con riferimento alla natura e alle dimensioni della società, nonché delle modalità e degli effetti della condotta. La stessa pena ridotta si applica anche qualora il reato riguardi le società che non superino i limiti previsti dalla legge fallimentare (società con un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300mila euro; che hanno realizzato, negli ultimi tre esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200mila euro; che hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500mila euro). In questo caso, il reato è perseguibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.
2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
3. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
4. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.
5. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 del codice civile)[3]

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

3. [3] La Legge 27 maggio 2015, n. 69, rubricata "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" per il delitto di cui all'art. 2622 c.c. "false comunicazioni sociali delle società quotate" applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote, ovvero da euro 103.200 a euro 929.400. Anche in tal caso, oltre ad essere variata la sanzione pecuniaria (prima da 300 a 660 quote per la sola ipotesi prevista dal primo comma dell'art.2622 c.c.), la legge 69/2015 modifica il testo dell'art. 2622 in esame, stabilendo la pena della reclusione da tre a otto anni (prima da 6 mesi a 3 anni), la procedibilità d'ufficio e l'abolizione delle soglie di punibilità come per l'articolo 2621 c.c.. Il riferimento alle "informazioni" la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono oggi richiesti "fatti materiali rilevanti" e la "concreta" idoneità della condotta (azione od omissione) a indurre altri in errore.

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Questi reati si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico; ovvero tramite l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.
Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%;
- in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta;
- in particolare, la fattispecie delittuosa di cui all'articolo 2622 del codice civile:
  - consta dell'ulteriore elemento del danno patrimoniale cagionato ai soci o creditori;
  - è punibile con querela della parte lesa, salvo che si tratti di società quotate.

Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile)

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai

soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.
Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile)

1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.
Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.
La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.
Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve che per legge non possono essere distribuite.
Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;

- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile)

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Si fa presente che:
- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile)

1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.
Si fa presente che:
- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, evidente è il rischio che alla sua commissione da parte degli amministratori consegua un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (articolo 2629-bis del codice civile)

1. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il

pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

La fattispecie consiste nell'omessa comunicazione agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società (con precisazione della natura, dei termini, dell'origine e della portata di detto interesse).

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea, o comunque diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ovvero di soggetti sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, della CONSOB o dell'ISVAP.

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)

1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Tale reato può consumarsi quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale o allorché vengano sottoscritte reciprocamente azioni o quote o sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.
Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile)

1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, con conseguente danno ai creditori.
Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati (articolo 2635 c.c. del codice civile)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma é punito con le pene ivi previste.
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Soggetti attivi della fattispecie sono: gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori, i responsabili della revisione e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari. Si estende inoltre la qualifica soggettiva nei confronti di chi eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, nonché nei confronti di colui che è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata. Infine, la disposizione in esame si applica altresì a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria
Il reato in esame è punibile a querela della persona offesa: soggetto legittimato a proporre la querela risulta essere, quindi, la società.
La condotta tipica della fattispecie in esame è duplice: da un lato essa consiste in una dazione o promessa di utilità che un terzo rivolge ad uno dei soggetti endosocietari mentre dall'altro è necessario, come conseguenza di tale dazione o promessa, il compimento o l'omissione, da parte del soggetto qualificato, di atti in violazione dei doveri inerenti il suo ufficio rilevabili da precetti civilistici che regolano e disciplinano i singoli doveri dei soggetti qualificati (rilevabili da precetti civilistici che regolano e disciplinano i singoli doveri dei soggetti qualificati) o degli obblighi di fedeltà.
La norma prevede l'estensione della responsabilità anche al corruttore, cioè colui che dà o promette l'utilità e che, in concreto, può essere chiunque.
La fattispecie in esame è un reato di danno: il momento consumativo si identifica con la perpetrazione di un nocumento alla società.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile)

1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La condotta tipica prevede che si determini, attraverso atti simulati o mediante frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile)

1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica,

patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.
La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.
Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

REATI DI MARKET ABUSE

L'art. 25-sexies del D. Lgs. 231/01 prevede la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati in materia di Market Abuse previsti dal Testo Unico Finanziario (D.lgs.58/1998), sempre che dalla loro commissione derivi un interesse o un vantaggio per la Società.

Di seguito si riporta il testo degli articoli del T.U.F. ed una breve descrizione delle fattispecie di reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della Società in relazione ai reati di Market Abuse.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U. Finanziario)

1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.
4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'art. 1 comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'art. 180, comma 1, lettera a).

Il reato sussiste in presenza delle seguenti condotte criminose:
a) acquisto, vendita o compimento di qualunque altro tipo di operazione, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate (insider trading);
b) comunicazione ad altri di informazioni privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o del proprio ufficio;
c) raccomandazione o induzione di altri al compimento di una qualsiasi operazione indicata alla lettera a).
Elementi centrali di tali condotte sono essenzialmente due:

1) Strumenti finanziari;
2) Informazioni privilegiate.

Gli strumenti finanziari oggetto della condotta criminosa sono:

- gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano.

L'informazione privilegiata è un'informazione di carattere preciso, concernente strumenti finanziari, che, ove venisse resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, T.U. Finanziario)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.
Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Si tratta di un reato proprio, dal momento che può essere realizzato esclusivamente da un soggetto che è a conoscenza di informazioni privilegiate poiché:

- riveste la qualità di membro degli organi di amministrazione, direzione e controllo di una società emittente;
- riveste la qualità di azionista di una società emittente;

- svolge un'attività lavorativa, una professione o una funzione, anche pubblica o un ufficio grazie al quale è in grado di venire a conoscenza di informazioni privilegiate.

Il reato può essere realizzato attraverso le seguenti condotte criminose:
- Diffusione di notizie false;
- Realizzazione di operazioni simulate;
- Realizzazione di altri artifici finalizzate a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

In tema di abuso di informazioni privilegiate, il possesso dell'informazione è un presupposto della condotta, con riferimento al quale l'agente deve essere consapevole sia della connotazione privilegiata dell'informazione stessa, sia della sua potenziale influenza sul prezzo degli strumenti.

3. Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/01

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal medesimo.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 2, i processi a cui afferiscono le attività "sensibili" di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. di seguito elencate.

3.1 **Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio, relazioni e comunicazioni sociali:** si tratta di tutte le attività finalizzate alla redazione e all'approvazione del bilancio di esercizio di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., nonché dei report economico-finanziari infrannuali (relazioni semestrali).

3.2 **Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di revisione nell'ambito delle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile:** si tratta delle attività relative alla gestione dei rapporti con i referenti della Società di Revisione, finalizzati alla raccolta o fornitura di informazioni ed alle attività di verifica da questi esercitate ex lege.

3.3 **Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale):** si tratta delle attività di gestione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e di predisposizione dei documenti necessari per consentire agli Organi Sociali di esprimersi sulle materie di propria competenza sottoposte ad approvazione (calendario incontri, convocazione incontri, verbali incontri).

3.4 **Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni con le Autorità Pubbliche di Vigilanza (ANAC, Autorità di Controllo Regionali o Nazionali, Garante della concorrenza, Garante delle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, ecc.):** si tratta delle attività volte a gestire i rapporti e le comunicazioni con gli enti preposti all'effettuazione di controlli previsti dalla Legge, sia per quanto riguarda la comunicazione e l'invio di dati e informazioni di carattere gestionale sia nell'ambito delle attività di ispezione e controllo.

4. Sistema dei controlli

4.1 Premessa

La Società, nell'adeguare il proprio Modello ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, ha tenuto conto dei seguenti indirizzi:

- delle previsioni del Decreto;
- della vigente disciplina legislativa in materia societaria prevista dal codice civile;
- del Codice di Comportamento delle imprese di costruzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto;
- delle Linee Guida di Confindustria;

4.2 Principi di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività così dette "sensibili" di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei reati de quibus.
In particolare, i Destinatari del Modello:

- si astengono dal porre in essere o contribuire alla realizzazione delle fattispecie di reato di cui all'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 e dalla violazione dei principi e dei protocolli di controllo di seguito descritti;
- assumono un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.;
- assicurano il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà degli Organi Sociali;
- effettuano con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- forniscono alla Società di Revisione e al Collegio Sindacale tutta la documentazione dai medesimi richiesta nell'ambito dell'esercizio dei poteri che la legge loro affida.

In generale non è consentito:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società e sulle sue attività;
- rappresentare in bilancio, nelle relazioni o nei prospetti o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente - mediante la comunicazione di dati e informazioni non veritiere, l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti - o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della Società di Revisione;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante la comunicazione di dati e informazioni non veritiere, l'occultamento di documenti o

l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte di Autorità di vigilanza.

4.3 Protocolli di controllo

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 4, capitolo 2 della Parte Generale, adottano regole di condotta conformi:

- ai principi contenuti nel Codice Etico (che qui si intende integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai principi contenuti nel Codice di comportamento (che qui si intende integralmente richiamato), che costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di seguito descritti;
- ai principi e alle disposizioni della Parte Speciale A – Reati contro la P.A.;
- alle misure disposte dal Piano per la Prevenzione della Corruzione della Società;
- ai protocolli di prevenzione generali previsti dalla Parte Generale;
- ai protocolli di prevenzione specifici di seguito rappresentati.

Predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio, delle relazioni e comunicazioni sociali

Responsabile del processo:
Assemblea
Consiglio di Amministrazione
Amministratore Delegato
Direttore Generale
Responsabile Area Amministrazione, Gare e Contratti, Finanza di Progetto e Regolazione
Responsabile Unità Organizzativa Amministrazione

Responsabili interni per le Attività Sensibili:
Responsabile Area Amministrazione, Gare e Contratti, Finanza di Progetto e Regolazione
Responsabile Unità Organizzativa Amministrazione
Unità Organizzativa Amministrazione
Aree / Unità Organizzative Competenti e Responsabili

Regolamentazione: il processo in oggetto è regolamentato dalle procedure amministrativo-contabili previste dal Codice Civile e dalla legislazione in materia, nonché dallo Statuto Societario. Il processo di predisposizione del bilancio e dei documenti collegati è distinto nelle seguenti macrofasi:

1. gestione della contabilità generale;
2. definizione dei criteri di contabilizzazione delle poste di bilancio;
3. predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio.

Nell'ambito del processo devono essere definiti ruoli, responsabilità ed attività di controllo:

1. L'attività di **gestione della contabilità generale** prevede che la responsabilità della struttura e del contenuto del piano dei conti di contabilità generale sia assegnata all'Unità Organizzativa Amministrazione. Il Responsabile dell'Area Amministrazione, Gare e

Contratti, Finanza di Progetto e Regolazione, di concerto con il Responsabile della dell'Unità Organizzativa Amministrazione, definisce le procedure e le regole di gestione della contabilità generale e analitica. Le scritture e le registrazioni contabili vengono effettuate in modo da riflettere accuratamente e correttamente tutte le operazioni della Società. Eventuali modifiche ai criteri di contabilizzazione sono verificate ed approvate dal Responsabile dell'Area Amministrazione, Gare e Contratti, Finanza di Progetto e Regolazione. Tutti i costi e gli oneri, i ricavi e i proventi, gli incassi e gli esborsi devono essere rappresentati in contabilità in modo veritiero e corretto e opportunamente documentati in conformità alla legislazione vigente. La rilevazione delle informazioni contabili avviene tramite sistema informatico, a garanzia della tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati. I profili di accesso a tali sistemi sono chiaramente identificati dal Responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrazione e garantiscono la separazione dei compiti e la coerenza dei livelli autorizzativi.

2. L'attività di definizione dei criteri di contabilizzazione **delle poste di bilancio** prevede:

- la verifica delle metodologie di rappresentazione contabile delle poste di bilancio e del loro andamento da parte del Responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrazione, il quale dopo aver acquisito ed analizzato la relativa documentazione di supporto, effettua la registrazione in contabilità generale;
- l'archiviazione della documentazione di supporto presso l'ufficio dell'Unità Organizzativa Amministrazione.

3. L'attività di **predisposizione e approvazione del bilancio civilistico** può essere suddivisa in:

- programmazione delle scadenze: il Responsabile dell'Area Amministrazione, Gare e Contratti, Finanza di Progetto programma, sentito il Direttore Generale e di concerto con l'Amministratore Delegato, le scadenze per la presentazione della proposta di bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali richieste dalla legge;
- predisposizione della proposta di bilancio di esercizio: l'Unità Organizzativa Amministrazione, sulla base dei dati contabili di chiusura, predispone la bozza di proposta di bilancio di esercizio. Il Responsabile dell'Area Amministrazione, Gare e Contratti, Finanza di Progetto provvede a verificarne i contenuti. Nel caso in cui quest'ultimo ravvisi la necessità di effettuare delle correzioni/rettifiche provvede ad effettuare operativamente tali correzioni/rettifiche attraverso l'Unità Organizzativa Amministrazione. Nell'ambito di tali attività, il Responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrazione coordina la predisposizione della relazione sulla gestione e della nota integrativa, richiedendo dati e informazioni all'Area/Unità Organizzativa competente. Tutte le informazioni e i dati comunicati da parte dell'Area/Unità Organizzativa competente sono controllati dai rispettivi Responsabili, al fine di assicurarne la veridicità, la correttezza, l'accuratezza e la documentabilità. Tutte le informazioni sono trasmesse con strumenti che ne garantiscono la tracciabilità;
- approvazione della proposta di bilancio di esercizio: il Responsabile dell'Area Amministrazione, Gare e Contratti, Finanza di Progetto , dopo aver controllato la bozza di proposta di bilancio di esercizio, ne effettua la trasmissione al Direttore Generale che a sua volta la invia all'Amministratore Delegato. Quest'ultimo, dopo averla analizzata e verificata, la trasmette al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. La proposta di bilancio di esercizio e la documentazione allegata

sono messe a disposizione dei Consiglieri preliminarmente alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione dei medesimi. Nell'ambito della riunione di approvazione della proposta di bilancio di esercizio il Consiglio di Amministrazione invita a parteciparvi la Società di Revisione e il Responsabile dell'Area Amministrazione, Gare e Contratti, Finanza di Progetto. Tali presenze risultano da verbale di riunione;

- approvazione del bilancio d'esercizio: la proposta di bilancio di esercizio, approvata dal Consiglio di Amministrazione, viene inviata, in triplice copia firmata dal Presidente, alla Società di Revisione e al Collegio Sindacale; questi ultimi, dopo aver espletato tutte le verifiche richieste dalla legge, rilasciano rispettivamente la relazione di certificazione e del Collegio Sindacale. Il bilancio di esercizio, corredato dalle relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, che in tale ambito decide in merito all'eventuale gestione di conferimenti, utili, riserve e operazioni sul capitale sociale.

Tracciabilità: il processo prevede che le principali fasi debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Amministrazione. Inoltre, i sistemi informatici utilizzati per la tenuta della contabilità devono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che accedono ai dati del sistema, o ne modificano il contenuto.

Separazione dei compiti: il processo in oggetto deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. In particolare:

1. l'attività di Gestione della contabilità generale e definizione dei criteri di contabilizzazione deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:
   - *autorizzative*: a cura del Responsabile dell'Area Amministrazione, Gare e Contratti, Finanza di Progetto e Regolazione che definisce le procedure e le regole di gestione per la contabilità generale e analitica;
   - *esecutive*: a cura dell'Unità Organizzativa Amministrazione, che esegue la registrazione degli elementi contabili;
   - *di controllo*: a cura dei seguenti responsabili:
     - Unità Organizzativa Amministrazione, che assicura la veridicità, la correttezza e la completezza delle informazioni prodotte;
     - Responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrazione, che verifica le metodologie di rappresentazione contabile;
     - Società di Revisione che, trimestralmente e in occasione della predisposizione della relazione semestrale e del bilancio di esercizio, verifica il corretto utilizzo dei principi contabili.

2. l'attività di predisposizione e approvazione del bilancio di esercizio prevede la separazione dei compiti per le attività:
   - *autorizzative:* a cura dei seguenti soggetti:
     - Assemblea dei Soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio di esercizio;
     - Consiglio di Amministrazione che approva la proposta del bilancio di esercizio;

- *esecutive:* a cura dei seguenti soggetti:
  - Unità Organizzativa Amministrazione che predispone la bozza di proposta del bilancio di esercizio;
  - Responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrazione che coordina la predisposizione della relazione sulla gestione e della nota integrativa;
  - Direttore Generale, che coordina le attività per il rispetto dei termini;
  - Consiglio di Amministrazione che provvede alla formazione del bilancio di esercizio, nella sua completezza;
- *di controllo*: a cura dei seguenti soggetti:
  - Responsabile dell'Area Amministrazione, Gare e Contratti, Finanza di Progetto, che coordina e supervisiona le attività di predisposizione della bozza di proposta di bilancio di esercizio da parte dell'Unità Organizzativa di cui è responsabile;
  - Amministratore Delegato che, prima di sottoporre la proposta di bilancio di esercizio all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, effettua un controllo sulle bozze dei documenti;
  - Collegio Sindacale che effettua le verifiche di competenza e rilascia apposita relazione allegata al bilancio di esercizio;
  - Società di Revisione che effettua le verifiche di competenza e rilascia relazione allegata al bilancio di esercizio;
  - Responsabile Area Tecnica/Unità Organizzative Competenti che assicurano la veridicità, la correttezza e la completezza delle informazioni fornite.

Procure e deleghe: il processo deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di attribuzione di deleghe e di attribuzione delle mansioni e compiti.

Codice Etico: le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. con particolare riferimento al capitolo 3 "Linee guida, norme e standard generali di comportamento", al paragrafo 3.4 "Gestione amministrativa e bilancio".

Codice Comportamentale: le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice comportamentale di Concessioni Autostradali Lombarde, adottato da CAL in attuazione della disciplina anticorruzione.

Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione, nell'ambito delle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria e contabile

Responsabile del processo:
Assemblea
Consiglio di Amministrazione
Amministratore Delegato

Direttore Generale
Responsabile Area Amministrazione, Gare e Contratti, Finanza di Progetto e Regolazione
Responsabile Unità Organizzativa Amministrazione

Responsabili interni per le Attività Sensibili:
Responsabile Area Amministrazione, Gare e Contratti, Finanza di Progetto e Regolazione
Responsabile Unità Organizzativa Amministrazione
Unità Organizzativa Amministrazione
Responsabili delle Aree/Unità Organizzative Competenti in base al programma di verifica della Società di Revisione e del Collegio Sindacale

Regolamentazione: il processo in oggetto è regolamentato dallo Statuto Societario e dal Codice Civile che disciplinano le attività di gestione dei rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale. Il processo si articola nelle seguenti attività:

1. scelta della Società di Revisione e conferimento dell'incarico;
2. svolgimento delle attività di revisione;
3. incontri periodici con la Società di Revisione;
4. gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale.

Nell'ambito di tali attività, devono essere definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati a gestire le differenti attività, nonché i protocolli di prevenzione che da questi devono essere applicati. In particolare:

1. L'Assemblea dei Soci nomina la Società di Revisione, visto il parere motivato del Collegio Sindacale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dopo che sono state espletate tutte le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa di riferimento.

2. Nell'ambito delle proprie attività, la Società di Revisione può accedere liberamente alla contabilità aziendale e a tutta la documentazione inerente l'oggetto del suo incarico. La stessa si interfaccia con l'Unità Organizzativa Amministrazione e con ogni Area/Unità Organizzativa, che fornisce le informazioni/documenti richiesti. Il Responsabile di ogni Area/Unità Organizzativa garantisce, nell'ambito della documentazione fornita, la completezza, l'inerenza e la correttezza della documentazione stessa. Nel caso emergano particolari problematiche, le stesse vengono discusse con il Responsabile dell'Area/Unità Organizzativa, oltre che con il Responsabile dell'Area Amministrazione, Gare e Contratti, Finanza di Progetto. Eventuali richieste avanzate dalla Società di Revisione, in occasione delle chiusure di bilancio, relative alla documentazione mancante, vengono indirizzate all'Unità Organizzativa Amministrazione che si occupa della loro raccolta. Le richieste, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dalla Società di Revisione, sono documentate e conservate a cura di tale Unità. Il Responsabile dell'Area Amministrazione, Gare e Contratti, Finanza di Progetto tiene costantemente informato il Direttore Generale e l'Amministratore Delegato su eventuali richieste da parte della Società di Revisione di documenti relativi all'ambito societario.

3. L'attività di programmazione degli incontri periodici con la Società di Revisione prevede che si effettuino riunioni formali tra la medesima e l'Unità Organizzativa Amministrazione in occasione delle verifiche trimestrali, delle attività di circolarizzazione, delle verifiche effettuate in relazione alla certificazione del bilancio di esercizio e in occasione del controllo delle dichiarazioni fiscali, salvo ulteriori riunioni che si rendano

necessarie per la valutazione di eventuali criticità emerse nello svolgimento delle attività di revisione.

4. L'attività di gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale prevede che il medesimo si avvalga del Responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrazione e della relativa Unità Organizzativa durante le verifiche periodiche, richiedendo la documentazione che ritiene necessaria e coordinandosi eventualmente con il rappresentante della Società di Revisione per le attività di propria competenza. Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale, sono riportati in appositi verbali, conservati ed archiviati presso la segreteria di Direzione della Società.

Tracciabilità: il processo prevede che i rapporti con la Società di Revisione debbano essere tracciati mediante l'archiviazione di tutta la relativa documentazione presso l'ufficio dell'Unità Organizzativa Amministrazione, mentre per quanto riguarda i rapporti con il Collegio Sindacale presso l'ufficio della segreteria Generale

Separazione dei compiti: il processo in oggetto deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo.
In particolare, l'attività di gestione dei rapporti con la Società di Revisione e il Collegio Sindacale deve prevedere la seguente separazione dei compiti:

- *autorizzative:* a cura dell'Assemblea dei Soci che autorizza il conferimento dell'incarico alla Società di Revisione, visto il parere del Collegio Sindacale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dopo che sono state espletate tutte le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa di riferimento;
- *esecutive: a cura dei seguenti soggetti:*
  - Area/Unità Organizzativa competente, che predispone e fornisce la documentazione richiesta dalla Società di Revisione/Collegio Sindacale;
  - Responsabile dell'Unità Organizzativa Amministrazione che assiste la Società di Revisione e il Collegio Sindacale nell'ambito delle rispettive verifiche;
- *di controllo:* a cura del Responsabile di ogni Area/Unità Organizzativa competente, che garantisce la completezza e la correttezza della documentazione fornita alla Società di Revisione/Collegio Sindacale.

Procure e deleghe: il processo deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di attribuzione di deleghe e di attribuzione delle mansioni e compiti.

Codice Etico: le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. con particolare riferimento al capitolo 3 "Linee guida, norme e standard generali di comportamento", al paragrafo 3.4 "Gestione amministrativa e bilancio".

Codice Comportamentale: le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice comportamentale di Concessioni Autostradali Lombarde, adottato da CAL in attuazione della disciplina anticorruzione.

Gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale)

Responsabili del processo
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consiglio di Amministrazione
Amministratore Delegato
Direttore Generale
Segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea
Presidente del Collegio Sindacale e Collegio Sindacale

Responsabili Interni per le Attività Sensibili
Responsabile Area Tecnica/Unità Organizzativa competente per la documentazione da presentare nell'ambito delle riunioni degli Organi Sociali.

Regolamentazione: il processo in oggetto è regolamentato dallo Statuto Societario e dal Codice Civile che disciplinano la gestione degli adempimenti relativi al funzionamento degli Organi Sociali. Il processo si articola nelle seguenti attività:

1. attività di gestione del funzionamento degli Organi Sociali in termini di convocazioni e verbalizzazione degli incontri;
2. predisposizione e raccolta dei documenti necessari allo svolgimento delle adunanze degli Organi Sociali;
3. conservazione dei documenti oggetto di decisioni degli Organi Sociali.

1. Per quanto attiene alle attività di **gestione del funzionamento degli Organi Sociali in termini di convocazioni e verbalizzazione degli incontri**, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Amministratore Delegato, con il supporto del Segretario, predispone e sottopone all'attenzione nonché all'approvazione dei Consiglieri una proposta di calendario delle riunioni del Consiglio di Amministrazione (l'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno a seguito di delibera di Consiglio); quanto deciso nell'ambito del Consiglio è approvato e formalmente descritto nel verbale della riunione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Segretario, provvede alla convocazione degli Organi Sociali, secondo le modalità stabilite dallo Statuto Societario, dopo aver predisposto, sentito l'Amministratore Delegato, una elencazione degli argomenti di cui discutere nel corso delle riunioni degli Organi Sociali. La verbalizzazione degli incontri degli Organi Sociali avviene ad opera del Segretario, dai medesimi nominato, che redige una prima bozza del verbale e ne invia una copia per l'approvazione al Presidente. Tale verbale è oggetto di approvazione da parte dei membri degli Organi Sociali nell'ambito dell'incontro successivo. I verbali, approvati e sottoscritti nel corso degli incontri degli Organi Sociali, sono trascritti sugli appositi libri ed archiviati in luogo secretato presso la segreteria di Direzione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea partecipa anche il Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale ha un proprio regolamento di funzionamento, in linea con lo Statuto Societario e il Codice Civile. I verbali, approvati e sottoscritti nel corso degli incontri del

Collegio Sindacale, sono trascritti sugli appositi libri ed archiviati in luogo secretato presso la segreteria di Direzione.

2. Per quanto attiene alla **predisposizione e alla raccolta dei documenti necessari allo svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci**, il Presidente, per il tramite dell'Amministratore Delegato, si occupa di predisporre, raccogliere e rendere disponibile la documentazione necessaria allo svolgimento degli incontri dei suddetti Organi, attivando eventualmente il Direttore Generale o le Unità Organizzative Competenti a seconda dell'oggetto di cui all'ordine del giorno. Il Direttore Generale e il Responsabile dell'Unità Organizzativa competente assicura la completezza, la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento della documentazione fornita e trasmessa. Tale documentazione viene visionata ed approvata, con riferimento alla pertinenza rispetto ai temi in discussione, dal Presidente ed in seguito inviata dal medesimo, con il supporto del Segretario, a tutti i membri degli Organi Sociali, secondo le modalità e i tempi definiti dal Consiglio stesso e dall'Assemblea. Viene altresì predisposta una copia cartacea fascicolata per ciascun membro in occasione del relativo incontro. Contestualmente viene archiviata, presso la segreteria Generale, la documentazione relativa agli argomenti da trattare in Consiglio / Assemblea per permetterne la consultazione ai soggetti di volta in volta autorizzati.

3. Per quanto attiene alla fase di **conservazione dei documenti oggetto di decisioni degli Organi Sociali**, la segreteria Generale, rende disponibili ai Soci, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, alla Società di Revisione e all'OdV le informazioni e/o i documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate.

Tracciabilità: il processo prevede che la documentazione rilevante, il calendario, le convocazioni, le delibere, i verbali debbano essere messi agli atti, archiviati e conservati (in formato cartaceo ed elettronico) presso la segreteria Generale. Gli incontri degli Organi Sociali sono verbalizzati sui Libri Sociali. Il processo prevede che tutti i soggetti incaricati di svolgere attività di controllo debbano avere accesso ai Libri Sociali secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.

Separazione dei compiti: il processo in oggetto deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. In particolare, prevede la seguente separazione dei compiti:

- *autorizzative*: ad opera del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci.
- *esecutive*: a cura dei seguenti soggetti:
  - Presidente, che provvede, con il supporto del Segretario, alle convocazioni del Consiglio e dell'Assemblea e si attiva, con il supporto dell'Amministratore Delegato, per la richiesta della documentazione necessaria allo svolgimento delle adunanze degli organi sociali e con il medesimo definisce il calendario degli incontri del CdA e l'ordine del giorno;
  - Direttore Generale che raccoglie e fornisce la documentazione richiesta dal Presidente per il tramite dell'Amministratore Delegato;
  - Segretario, che verbalizza gli incontri e supporta il Presidente nell'espletamento di tutte le attività inerenti il funzionamento degli Organi Sociali;

- Unità Organizzative Competenti, che predispongono/forniscono al Direttore Generale la documentazione richiesta dal Presidente per il tramite dell'Amministratore Delegato;

- *di* controllo: a cura dei seguenti soggetti:
  - Responsabili di Area/Unità Organizzative Competenti, che assicurano la completezza, la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento della documentazione fornita;
  - Presidente del CdA che visiona e approva la documentazione da inviare al Consiglio e all'Assemblea.

Procure e deleghe: il processo deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure e di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di attribuzione di deleghe e di attribuzione delle mansioni e compiti.

Codice Etico: le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. con particolare riferimento al capitolo 3 "Linee guida, norme e standard generali di comportamento", al paragrafo 3.1 "Corporate Governance e Organi Sociali" e al paragrafo 3.2 "Relazioni con l'azionista".

Codice Comportamentale: le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice comportamentale di Concessioni Autostradali Lombarde, adottato da CAL in attuazione della disciplina anticorruzione.

Gestione degli adempimenti e delle comunicazioni con le Autorità Pubbliche di Vigilanza

Responsabile del processo:
Amministratore Delegato
Direttore Generale
Responsabili di Area/Unità Organizzativa competente

Responsabili interni per le Attività Sensibili:
Responsabili di Area /Unità Organizzativa competente

Regolamentazione: il processo in oggetto è regolamentato dalla normativa vigente e dalla prassi organizzativa interna che disciplina le attività di gestione degli adempimenti e dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza. Il processo si suddivide nelle seguenti attività:

1) monitoraggio delle scadenze, delle disposizioni normative o delle richieste di chiarimento;
2) analisi della richiesta o dell'adempimento e attivazione dei soggetti competenti;
3) analisi della completezza della documentazione da trasmettere;
4) gestione delle verifiche di accertamento da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Nell'ambito di tale processo, devono essere definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le differenti attività, nonché i protocolli di prevenzione che da questi devono essere applicati. In particolare:

- L'attività di *Monitoraggio delle scadenze, delle disposizioni normative o delle richieste di chiarimento* prevede che ogni Responsabile di Area/Unità Organizzativa effettui periodicamente un'analisi della normativa vigente, identificando adempimenti e scadenze inerenti le attività di propria competenza, e monitori la formulazione di eventuali richieste di chiarimenti/informazioni da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza.
- L'attività di *Analisi della richiesta o dell'adempimento e attivazione dei soggetti competenti* prevede che ogni Responsabile di Area/Unità Organizzativa attivi le Unità Organizzative interessate per la predisposizione / raccolta della documentazione richiesta dall'Autorità o necessaria per eseguire l'adempimento. Il Responsabile di ogni Area/Unità Organizzativa effettua eventuali richieste alle Unità Organizzative interessate, le quali, ricevuta la richiesta, predispongono i dati, le informazioni e la documentazione necessaria, assicurandone la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento prima di trasmetterla in formato elettronico o cartaceo al Responsabile richiedente.
- L'attività di *Analisi della completezza della documentazione da trasmettere* prevede che ogni Responsabile, prima della trasmissione, effettui una verifica della documentazione fornita dall'Unità Organizzativa interessata, e ne garantisca la correttezza e la completezza. Ove previsto, data la natura della comunicazione, la documentazione da trasmettere deve essere sottoscritta dai soggetti dotati di specifici poteri di firma e rappresentanza. La documentazione viene successivamente trasmessa secondo le modalità previste dall'adempimento stesso (es. trasmissione informatica mediante apposita piattaforma o cartacea) ed archiviata a cura della segreteria Generale e dell'ufficio dell'Area/Unità Organizzativa competente.
- L'attività di *Gestione delle verifiche di accertamento da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza* viene gestita e coordinata dall'Amministratore Delegato o dal Direttore Generale, informandone l'Amministratore Delegato. L'Amministratore Delegato o il Direttore Generale si avvale della struttura organizzativa aziendale e del Responsabile dell'Area/Unità Organizzativa competente, al fine di produrre la documentazione richiesta dall'Autorità di Vigilanza. E' previsto che i dati e le informazioni fornite all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale vengano controllate dal Responsabile dell'Area/Unità Organizzativa competente, assicurandone la correttezza, veridicità e aggiornamento. Tali documenti sono inviati in forma cartacea o via email all'Amministratore Delegato/Direttore Generale.

<u>Tracciabilità</u>: il processo prevede che le sue principali fasi debbano essere opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici delle Unità Organizzative Competenti. In particolare:

- devono essere tracciate ed archiviate presso la segreteria Generale e dell'Area/Unità Organizzativa competente, tutte le richieste di documentazione / chiarimenti / informazioni formulate dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza;
- deve essere tracciato ed archiviato ad opera del Responsabile dell'Area/Unità Organizzativa competente, tutto il processo interno che ha condotto ad elaborare il documento e ad autorizzarne la trasmissione all'esterno, con particolare riferimento ai controlli intermedi eseguiti;

- devono essere tracciate tutte le comunicazioni verso l'esterno ed archiviate presso la segreteria Generale e dell'Area/Unità Organizzativa competente;
- deve essere assicurata l'archiviazione, presso la segreteria Generale e dell'Area/Unità Organizzativa competente, della documentazione fornita agli Ispettori, del verbale redatto a fini interni e dell'eventuale verbale redatto dagli Ispettori, sottoscritto dai soggetti dotati di apposita delega / procura.

Separazione dei compiti: il processo in oggetto deve essere condotto in accordo con il principio di separazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nelle attività autorizzative, esecutive e di controllo. In particolare, il processo di gestione dei rapporti con le Autorità Pubbliche di Vigilanza deve prevedere la separazione dei compiti per le attività:

- *autorizzative:* a cura dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, che firmano le comunicazioni o la documentazione fornita all'Autorità;
- *esecutive:* a cura dell'Area o dell'Unità Organizzativa interessata che si occupa di predisporre le informazioni/documentazione/adempimenti richiesti dal Responsabile dell'Area/Unità Organizzativa competente;
- *di controllo:* a cura del Responsabile dell'Area/Unità Organizzativa competente che controlla la documentazione predisposta, assicurandone la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento, in coordinamento con l'Amministratore Delegato.

Procure e deleghe: il processo deve essere condotto nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Società, dal sistema interno di procure di attribuzione dei poteri di rappresentanza e firma sociale e dal sistema interno di attribuzione di deleghe e di attribuzione delle mansioni e compiti.

Codice Etico: le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice Etico di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. con particolare riferimento al capitolo 3 "Linee guida, norme e standard generali di comportamento", al paragrafo 3.1 "Corporate Governance e Organi Sociali" e al paragrafo 3.3 "Trasparenza, completezza e riservatezza delle informazioni".

Codice Comportamentale: le attività devono essere svolte conformemente ai principi esposti nel Codice comportamentale di Concessioni Autostradali Lombarde, adottato da CAL in attuazione della disciplina anticorruzione.